

Istituzione e disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani

Art.1

(Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane)

1. La Regione Abruzzo istituisce l'Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani, di seguito denominato Garante, al fine di garantire e tutelare i diritti fondamentali delle persone anziane, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle normative internazionali.
2. Il Garante opera in piena indipendenza ed autonomia, collabora con le istituzioni pubbliche, le forze dell'ordine e le associazioni locali per promuovere una maggiore consapevolezza dei diritti degli anziani, con particolare riferimento al diritto alla vita, alla salute, alla famiglia, all'assistenza socio-sanitaria e all'inclusione sociale.

Art. 2

(Funzioni del Garante)

1. Il Garante svolge, in via principale, le seguenti funzioni:
 - a) si occupa di monitorare la corretta e regolare erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a favore degli anziani e di collaborare con gli enti erogatori per migliorare i servizi e garantire una migliore qualità della vita delle persone anziane;
 - b) collabora con gli organi competenti per garantire la tutela degli anziani contro le discriminazioni, gli abusi e le violenze, sia fisiche che psicologiche;
 - c) sviluppa e promuove campagne di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, anche attraverso la promozione di iniziative volte ad educare su come riconoscere i raggiri e su come proteggersi;
 - d) costituisce una rete di supporto con le forze dell'ordine e le istituzioni locali, per raccogliere segnalazioni di truffe e abusi, al fine di fornire supporto legale alle vittime di raggiri;
 - e) formula proposte, anche su richiesta degli Organi regionali, per l'adozione di misure preventive e correttive a favore degli anziani, con particolare attenzione ai problemi legati alle truffe;
 - f) monitora e promuove la corretta informazione attraverso i media, collaborando con il Comitato regionale per le Comunicazioni al fine di consentire che gli anziani abbiano accesso a informazioni corrette e sicure;
 - g) favorisce iniziative di sensibilizzazione dei giovani attraverso la promozione di accordi con le scuole per la realizzazione di corsi, seminari e progetti scolastici aventi ad oggetto la lotta contro gli abusi rivolti agli anziani;
 - h) favorisce e incentiva la creazione di piattaforme online sicure e accessibili per gli anziani finalizzate alla segnalazione di truffe e abusi, alla ricezione di informazioni e supporto in tempo reale, inclusi gli applicativi telefonici o web-based, con assistenza telefonica;

2. Il Garante, in collaborazione con le forze dell'ordine e le istituzioni locali, promuove altresì un programma di monitoraggio e supporto per contrastare le truffe agli anziani che include:
 - a) la creazione di una "linea di emergenza" per le segnalazioni anonime di truffe e abusi;
 - b) l'organizzazione di incontri, seminari e corsi di formazione per sensibilizzare gli anziani sui rischi legati alle truffe, informandoli su come proteggersi e a quali autorità rivolgersi in caso di necessità;
 - c) la creazione di un database per tracciare e monitorare le truffe denunciate, per fornire dati e supporto nelle indagini;
 - d) la collaborazione con le associazioni di categoria e le istituzioni locali per sensibilizzare su queste problematiche e fornire aiuto immediato alle vittime.

Art. 3

(Procedura di nomina, durata e requisiti)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta nelle prime tre votazioni consecutive da effettuarsi nella medesima seduta, ai fini della elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante dura in carica 5 anni, con possibilità di un solo rinnovo. In caso di scadenza o scioglimento del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato ed entro tale termine deve essere ricostituito.
3. Il mandato decorre dal giorno successivo alla data di insediamento del Garante da parte del Presidente del Consiglio regionale. In caso di scadenza o scioglimento del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato ed entro tale termine deve essere ricostituito ai sensi del comma 1.
4. Le funzioni del Garante non ricostituito al termine dell'incarico sono prorogate sino all'insediamento del nuovo Garante e comunque non oltre sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del mandato, decorsi i quali decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli.
5. Qualora il Consiglio regionale competente alla nomina non provveda alla ricostituzione del Garante scaduto almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.
6. Per l'elezione sono richiesti congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) laurea alternativamente in giurisprudenza, medicina, psicologia, servizi sociali;
 - b) esperienza e competenza comprovata e qualificata almeno quinquennale nel settore giuridico o dei diritti umani o nelle politiche sociali.
7. La nomina di cui alla presente legge è resa nota mediante avviso nel quale sono indicati:
 - a) l'Autorità cui la nomina si riferisce;
 - b) la fonte normativa dell'incarico;
 - c) la data entro cui la nomina deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
 - d) i requisiti richiesti;
 - e) le condizioni ostative, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interesse;
 - f) il trattamento economico previsto;

- g) il modello di candidatura da utilizzare a pena di irricevibilità;
 - h) la documentazione richiesta a corredo della candidatura a pena di inammissibilità;
 - i) il termine perentorio entro cui deve essere presentata la candidatura.
8. L'avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT) e, per quanto di rispettiva competenza, sui siti istituzionali del Consiglio e della Giunta, per un tempo congruo ai fini della pubblicità.
 9. Non oltre centoventi giorni antecedenti la scadenza dell'incarico il Servizio competente del Consiglio regionale a supporto dell'Organo che effettua la nomina, di seguito Servizio competente, provvede alla pubblicazione dell'avviso sul BURAT ed entro i successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, trasmette al Consiglio regionale l'elenco delle candidature ammesse ai fini della relativa nomina.
 10. A corredo della candidatura presentata per la nomina di cui alla presente legge è allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 4;
 - b) attestazione dell'assenza di cause di ineleggibilità di cui all'articolo 5;
 - c) attestazione dell'assenza delle cause di incompatibilità, conflitto di interessi e cumolo di incarichi di cui all'articolo 6;
 - d) curriculum vitae redatto secondo il modello europass.
 11. Le attestazioni di cui al comma 10, lettere a), b), c) e d) sono rese mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
 12. Le candidature che pervengono oltre il termine fissato nell'avviso o che siano incomplete perché prive in tutto o in parte della documentazione di cui al comma 6 sono dichiarate inammissibili.

Art. 4
(Condizioni ostative)

1. Non possono ricoprire l'incarico di cui alla presente legge coloro che:
 - a) si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) si trovano in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - c) sono stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 riguardano anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del c.c.p.
3. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e comporta la decadenza dell'interessato dall'incarico.

Art. 5
(Cause di ineleggibilità)

1. L'incarico di cui alla presente legge non può essere conferito a coloro che nei due anni precedenti siano stati:
 - a) membri del Governo e del Parlamento, presidente di Regione e Province o sindaco, assessore e consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, di Città metropolitana o di Comunità montana;
 - b) membro degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - c) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
 - d) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici, aziende pubbliche o società a prevalente partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

Art. 6
(Cause di incompatibilità e conflitto di interessi)

1. L'incarico di cui alla presente legge è incompatibile con:
 - a) membri del Parlamento nazionale ed europeo;
 - b) avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;
 - c) appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
 - d) sindaci e assessori dei comuni abruzzesi, presidente di unione dei comuni e presidenti di provincia abruzzesi;
 - e) presidente e componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo;
 - f) coloro che ricadono nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), j) e k), della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale);
 - g) la carica di presidente, di amministratore, di componente di organi direttivi di enti pubblici, aziende pubbliche o società a prevalente partecipazione pubblica nonché di amministratore o dirigente di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
 - h) l'iscrizione a partiti, a movimenti politici, ad associazioni sindacali o di categoria.
2. Non possono ricoprire l'incarico di cui alla presente legge il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti.
3. Non possono ricoprire l'incarico di cui alla presente legge coloro che si trovano in condizione di conflitto di interesse con riferimento all'incarico da ricoprire o con l'attività istituzionale propria del Garante e in particolare i dipendenti o consulenti degli enti pubblici o privati o delle aziende pubbliche o private che ricadono nell'ambito oggetto dell'attività di vigilanza e controllo del Garante.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, la nomina è inefficace se il soggetto scelto, al momento dell'accettazione della nomina, non abbia fatto cessare la situazione di

incompatibilità o non abbia posto fine al conflitto d'interesse presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Servizio competente, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui al presente articolo, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità, di conflitto o di cumulo. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, il procedimento è archiviato; in caso contrario il Consiglio regionale delibera la decadenza dall'incarico.
6. Il Consiglio regionale dichiara, altresì, la decadenza dall'incarico conferito nel caso in cui, per il tramite del Servizio competente si accerti, nel rispetto del contraddittorio con l'interessato, che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nel procedimento di nomina o in occasione delle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 8.
7. L'incarico di cui alla presente legge non è cumulabile con altri incarichi o nomine di competenza regionale.

Art. 7

(Dimissioni, revoca dell'incarico e sostituzione)

1. Le dimissioni dalla carica sono comunicate al Presidente del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima.
2. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, dispone la revoca dell'incarico conferito ai sensi della presente legge per gravi o ripetute violazioni di legge o per totale inattività del Garante.
3. Nelle ipotesi di morte, di decadenza dall'incarico o di dimissioni, il Presidente del Consiglio regionale, entro i successivi trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla morte, dalla dichiarazione di decadenza e dalla data di comunicazione delle dimissioni, trasmette al Consiglio regionale l'elenco delle candidature ammesse ai fini della nomina in sostituzione. Colui che subentra resta in carica fino alla scadenza iniziale del Garante.

Art. 8

(Dichiarazioni annuali)

1. Successivamente al conferimento dell'incarico il soggetto nominato presenta annualmente all'Organo che ha effettuato la nomina una dichiarazione attestante l'assenza delle cause ostative, delle cause di ineleggibilità, delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi e di cumulo di incarichi.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata con cadenza annuale, previa richiesta da parte del Servizio competente.
3. Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale emerga che il soggetto nominato si trovi in una delle situazioni ostative e di ineleggibilità, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4. A tal fine il Presidente del Consiglio regionale comunica all'interessato l'avvenuta decadenza ope legis dall'incarico.

4. Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale emerga che il soggetto nominato si trovi in una delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi o di cumulo di incarichi si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6.
5. L'eventuale insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico e prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di una delle cause di esclusione, di ineleggibilità, di incompatibilità, di conflitto di interessi o cumulo di incarichi deve essere comunicata immediatamente e comunque non oltre quindici giorni all'Organo regionale che ha effettuato la nomina.

Art. 9

(Rendicontazione delle attività)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con eventuali proposte di modifiche normative od organizzative.
2. La relazione di cui al comma 1, tempestivamente trasmessa ai Consiglieri regionali, è sottoposta entro 60 giorni all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che, a tal fine, convoca in audizione il Garante.
3. La relazione e le conclusioni del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione in versione Telematica e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare apposite relazioni:
 - a) al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;
 - b) al Presidente del Consiglio regionale, affinché venga posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, previo parere della Commissione di vigilanza.
5. Della relazione è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

Art. 10

(Trattamento economico e rimborso spese)

1. Al Garante è riconosciuta un'indennità lorda omnicomprensiva corrispondente al 20 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali, comprensiva degli oneri erariali, diretti e indiretti, previdenziali e assistenziali.
2. La corresponsione dell'indennità decorre dalla data di insediamento e cessa a far data dalla decadenza dalla carica.
3. Al soggetto incaricato che risiede o ha domicilio in un comune diverso da quello in cui ha sede il Garante è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio per raggiungere la sede istituzionale del Garante o altri luoghi per lo svolgimento di missioni necessariamente connesse all'incarico.
4. In caso di missioni finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale svolte in località diverse dalla sede del Garante è corrisposto altresì il rimborso delle spese debitamente documentate per vitto ed alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 11
(Sede, organizzazione e struttura)

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le sue funzioni avvalendosi della struttura del Consiglio regionale preposta al supporto delle Autorità indipendenti.
2. Il Garante adotta un proprio regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento, svolgimento delle attività ed organizzazione.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 12.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028, si fa fronte con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato "Istituzione garante regionale dei diritti degli anziani" nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, del bilancio 2026-2028 del Consiglio regionale.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) mediante la riduzione di parte delle risorse di cui all'articolo 39 (Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalità) della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2020). Conseguentemente sono apportate le seguenti variazioni al bilancio regionale 2026-2028:
 - a) esercizio 2026 per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, stanziamento "Funzionamento del Consiglio regionale", per euro 12.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo 71720/1 (Interventi per le persone anziane vittime della criminalità), per euro 12.000,00;
 - b) esercizio 2027 per competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, stanziamento "Funzionamento del Consiglio regionale", per euro 20.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo 71720/1 (Interventi per le persone anziane vittime della criminalità), per euro 20.000,00;
 - c) esercizio 2028 per competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, stanziamento "Funzionamento del Consiglio regionale", per euro 20.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo 71720/1 (Interventi per le persone anziane vittime della criminalità), per euro 20.000,00.
3. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 2, all'allegato 2 (Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali) della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2, (Legge di stabilità regionale 2026) al rigo ove è riportato il capitolo 71720/1, lo stanziamento relativo all'annualità 2026 è ridotto ad euro 38.000,00 e gli stanziamenti relativi agli anni 2027 e 2028 sono ridotti entrambi ad euro 30.000,00.
4. La Giunta regionale ed i Dipartimenti regionali competenti in materia sociale e di bilancio e ragioneria adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo e provvedono a trasferire le risorse di cui al comma 2 al Consiglio regionale ai

fini dell'istituzione e disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Direzione Amministrativa del Consiglio regionale sono autorizzati alle occorrenti variazioni al bilancio del Consiglio regionale.
6. Per le annualità successive al 2028, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Art. 13
(Disciplina transitoria)

1. L'Avviso per la nomina del Garante è pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'elezione, il Difensore Civico esercita le funzioni di garanzia previste dalla presente legge.

Art 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 37/2 del 24.3.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE